

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 210 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

XXXXX XXXXXX, rappresentato e difeso dall'Avv. XXXXXXXX XXXXXXXX, con domicilio legale presso la Segreteria del T.A.R. per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, sita in Catania, alla Via Milano n. 42a;

contro

Comune di Siracusa, rappresentato e difeso dall'Avv. XXXXXX XXXXXXXX, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. XXXXXXXX XXXXXX sito in Catania, alla XXX XXXXXXXX n. XX;

nei confronti di

XXXX XXXXXXXX, rappresentato e difeso dall'Avv. XXXXXXXX XXXXXXXX, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. XXXXXX XXXXXXXX, sito in XXXXXXXX, al XXXXXX XXXXXXXX N. XX;

XXXXXX XX XXXXXXXX, rappresentato e difeso dall'Avv. XXXXXXXX XXXXXXXX, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Catania, al XXXXXX

XXXXXXX,

XX;

XXXX XXXXXXX, XXXX XXXXXXX, XXXX XXXXXXX e XXXX XXXXXXX;

per l'annullamento

-della determina n. XXX del XX.XX.XXXXX del Sindaco del Comune di Siracusa, recante conferimento di incarichi dirigenziali;

-della determina n. XXX del XX.XX.XXXXX, del Sindaco del Comune di Siracusa, recante procedura di selezione pubblica per il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato - Area Polizia Municipale;

-della determina n. XXX del XX.XX.XXXXX, del Sindaco del Comune di Siracusa, procedura di selezione pubblica per il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato. Area Tecnica;

- della determina n. XXX del XX.XX.XXXXX, del Sindaco del Comune di Siracusa, procedura di selezione pubblica per il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato. Area Amministrativa;

- della determina del Direttore Generale n. XX del XX.XX.XXXXX di approvazione dell'Avviso Pubblico per la selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 6 incarichi dirigenziali a tempo determinato;

- dell'Avviso Pubblico del Direttore Generale del Comune di Siracusa, datato XX.XX.XXXXX;

- dei verbali nn. 2 del XX.XX.XXXXX n. 3 del XX.XX.XXXXX della Commissione;

- nonché di ogni altro atto presupposto e connesso.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Siracusa e dei controinteressati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2016 il dott. Francesco Elefante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

1. Con atto introduttivo del presente giudizio nonché ricorso per motivi aggiunti parte ricorrente ha adito l'intestata Sezione chiedendo l'annullamento degli atti di cui in epigrafe allegando, a tal fine, quanto segue:

- di aver partecipato alle selezioni, avviate dal Comune di Siracusa ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000, per il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato sia di direzione dell'Area Amministrativa (n. 2 incarichi), sia di direzione dell'Area Polizia Municipale (n. 1 incarico);
- che l'avviso prevedeva sia requisiti per l'accesso, sia una selezione pubblica su base comparativa dei *curricula* professionali prodotti, integrato da un colloquio;
- che l'esame dei *curricula* e lo svolgimento dei colloqui veniva svolto da una apposita Commissione la quale, all'esito degli stessi, proponeva al Sindaco del Comune resistente rispettivamente due terne di candidati per ciascuna Area di riferimento;
- che il suo nominativo veniva incluso nella prima terna relativa all'Area Amministrativa e viceversa escluso in quella afferente l'Area Polizia Municipale;
- che, infine, il Sindaco del Comune resistente non gli conferiva alcun incarico in questione provvedimento, in tal senso, in favore degli altri soggetti individuati nelle citate terne.

Deduceva quindi, in punto di diritto, i seguenti motivi di gravame:

- l'illegittimità della determina Sindacale di nomina dei componenti della Commissione per violazione del principio di separazione di poteri;
- l'illegittimità degli atti impugnati per omessa predeterminazione dei criteri di valutazione e di scelta dei candidati;

- violazione delle regole di imparzialità afferenti le procedure concorsuali, atteso che la selezione in esame aveva assunto le caratteristiche di un pubblico concorso.

2. Si costituivano in giudizio sia il Comune di Siracusa, sia i controinteressati, deducendo in primo luogo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo tenuto conto che la selezione in esame, svolta ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs n. 2667/2000, non rientrava nell'ambito della nozione di concorso pubblico di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 156/2001 trattandosi, piuttosto, di conferimenti di incarichi a tempo determinato, peraltro legati al mandato elettivo del Sindaco, avvenuti mediante la spendita dei poteri tipici del datore di lavoro. Evidenziava più nello specifico che la Commissione incaricata si era limitata a predisporre una terna di candidati per ciascun profilo dirigenziale senza redigere alcuna graduatoria di merito.

In secondo luogo, nel merito, l'infondatezza del ricorso.

3. Nella camera di consiglio del 23 marzo 2016, sentiti i difensori delle parti, come indicato in verbale, anche in merito alla possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, il ricorso veniva trattenuto in decisione

4. Così riassunta in estrema sintesi la vicenda oggetto del presente giudizio, *in limine litis* il Collegio ritiene che il ricorso deve effettivamente dichiararsi manifestamente inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Fondata, infatti, deve ritenersi l'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione avanzata dalla parte resistente e dai controinteressati tenuto conto al riguardo – ai sensi dell'art. 74 c.p.a. nella parte in cui prevede, tra l'altro, che “*la motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento [...] ad un precedente conforme*” –*ex multis* della recente statuizione del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 5693/2015, nella quale si legge, in punto di principi di diritto, con riferimento a fattispecie analoga, quanto segue: “3.2. È incontestabile, dunque, che non vi siano state vere e proprie prove di esame (scritte ed orali), nel senso di una ponderazione comparativa delle qualità professionali o

delle conoscenze tecniche dei singoli candidati e, quindi, di una autentica procedura selettiva con attribuzione di un giudizio, ancorché numerico, a ciascuno di essi su una specifica e circoscritta prova intesa quale, appunto, saggio di tali qualità o conoscenze, ma piuttosto – oltre alla valutazione dei curricula – dei generici colloqui all’esito dei quali la Commissione, assegnati dei punteggi, ha stilato un elenco degli «idonei alla selezione», poi approvato dal Direttore Generale.

3.3. Né deve trarre in inganno l’espressione di “graduatoria” degli idonei, ancorché impropria, usata nella delibera del Direttore Generale, poiché la maggiore o minore idoneità a ricoprire l’incarico, da parte di un candidato, espressa dalla Commissione sulla base di un punteggio assegnato all’esito del colloquio idoneativo, è concetto ben diverso dalla verifica delle sue conoscenze o competenze professionali attraverso lo svolgimento di temi, prove pratiche o teoriche, domande su materie d’esame e via dicendo, in confronto con gli altri candidati, per saggiarne, appunto, preparazione e professionalità al fine di premiare i migliori. 3.4. Quello idoneativo è infatti un giudizio, espresso dall’Azienda per il tramite della Commissione in termini numerici, sulla potenziale capacità del candidato, più o meno spiccata, a rivestire l’incarico dirigenziale e non certo il prodotto di una ponderazione valutativa, relativa al suo bagaglio di conoscenze teoriche, all’esito di una vera e propria procedura selettiva articolata in specifiche prove e vertente su singole materie.

3.5. Ciò ha chiarito, del resto, anche la Corte di Cassazione, ritenendo indubbio che, quando si sia di fronte, come in questo caso, ad una procedura che approdi ad una rosa di idonei, «le controversie attinenti ad una procedura di selezione “idoneativa” e “non concorsuale” avviata da una ASL per il conferimento di un incarico dirigenziale (nella specie di dirigente di struttura complessa), aventi ad oggetto atti adottati in base alla capacità ed ai poteri propri del datore di lavoro privato, appartengano alla giurisdizione del giudice ordinario» (Cass., Sez. Un., 3.2.2014, n. 2290).

3.6. Manca infatti – come questa Sezione ha già chiarito in analogo precedente – la caratteristica essenziale del concorso, quale mezzo di reclutamento a pubblici impieghi, ossia la selezione dei candidati più capaci e meritevoli mercé il superamento di prove appositamente preordinate a farne

emergere le qualità, affinché siano graduati in ordine decrescente di merito e, su questa base, avviati all'impiego. 3.7. Al contrario il conferimento degli incarichi in questione è effettuato nell'ambito di una rosa individuata dalla Commissione che, però, non opera una valutazione comparativa dei candidati e non redige una graduatoria di merito – nel verbale della Commissione si parla, non a torto e più correttamente rispetto alla delibera del Direttore Generale, solo di “elenco” degli idonei – ma esprime solo un giudizio d'idoneità, nel senso sopra inteso, e come ben si evince, del resto, dall'art. 15-ter, comma 2, primo periodo, del d. lgs. 502/1992, da leggersi in coerenza con il combinato disposto dell'art. 19 e dell'art. 26, comma 2, del d. lgs. 165/2001 (Cons. St., sez. III, 13.4.2011, n. 2293). 4. La controversia in oggetto rientra dunque, a pieno titolo, nella previsione dell'art. 63, comma 1, del d. lgs. 163/2001, laddove devolve alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie del pubblico impiego, incluse quelle concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali, a maggior ragione ove si tratti di incarichi dirigenziali delle Aziende Sanitarie Locali, le quali godono di un regime in parte derogatorio rispetto a quello delle altre Amministrazioni?”.

Anche nella fattispecie in esame, infatti, ricorrono elementi tali da far propendere nel senso che non si sia trattato di una procedura concorsuale.

Nello specifico:

- la circostanza che si trattava di graduatoria utilizzabile ai soli fini del conferimento di incarico temporale, e non già per l'accesso *ex novo* nel pubblico impiego;
- l'assenza di prove concorsuali vere e proprie;
- la mancata redazione di una graduatoria di merito da parte della Commissione.

Ne consegue, in definitiva, che la pretesa del ricorrente ricade nella giurisdizione del giudice ordinario, avanti al quale la controversia potrà essere riproposta nel termine ed agli effetti di cui all'art. 11 c.p.a..

5. In conclusione, per i motivi esposti, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

6. Quanto alle spese di lite, sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti, tenuto conto della natura esclusivamente processuale della presente decisione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per le ragioni espresse in parte motiva.

Indica l'autorità giudiziaria ordinaria quale giudice avente giurisdizione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2016 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Vinciguerra, Presidente

Daniele Burzichelli, Consigliere

Francesco Elefante, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/04/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)